



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex Dipendente: sig.Tamajo Costantino, nato a Sant'Anastasia il 02/01/1943 , matr. n. 12027

Oggetto della spesa:spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 505512 del 21/07/2014 (prat.n.3478/08 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.7607/09 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23/05/2009 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 05.04.2013.

Con la sentenza di primo grado del 13.01.2005, il Giudice del lavoro aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che l'oggetto della controversia (riconoscimento dell'istituto "livello economico differenziato", cd LED) appartenesse alla cognizione del giudice amministrativo, in quanto derivante dalla contestazione del processo di selezione, caratterizzato dalla discrezionalità amministrativa e tecnica della P.A. Il dipendente Sig. Tamajo Costantino impugnando la sentenza di primo grado, ha esposto che la controversia sul riconoscimento dell'istituto "livello economico differenziato", rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo in quanto avente ad oggetto il riconoscimento di un istituto finalizzato al miglioramento economico e alla connessa progressione orizzontale.

La Corte di Appello di Napoli, accogliendo l'appello del dipendente in oggetto, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario rimettendo la causa al tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 353 c.p.c.;

La Corte di Appello, ha altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 1.000,00 di cui 580,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.7607/09 della Corte di Appello di Napoli- depositata il 23.05.2009 e notificata in forma esecutiva in data 05.04.2013.

TOTALE DEBITO

€. 1.268,80

Ex dipendente sig.Tamajo Costantino matr.n. 12027

- Competenze per spese legali Sig. Tamajo Costantino **€. 1.268,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.
-

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 505512 del 21.07.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 7607/06 della Corte di Appello di Napoli depositata il 23.05.2009 e notificata in forma esecutiva in data 05.04 .2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

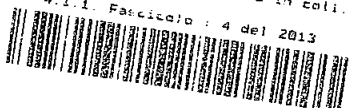
CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0505512 21/07/2014 10.44
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : ES1404 UOD Contenzioso lavoro in colli...

Classifica : 4.1.1. Fascicolo : 4 del 2013



N. Pratica:

CC 3478/08

Oggetto:

Trasmissione sentenza n. 7607/09 resa dalla Corte di Ap-
pello di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Tamajo
Costantino

i trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto,
alla Corte di Appello di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde
evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

ce 3478708

Avv. Guglielmo Conca

Via Tommaso Caravita, 10

80134 NAPOLI

(081) 5511930 - 5513524 fax

pec guglielmoconca@legalmail.it

SENT. N. 7607/09

R. G. N.

CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

1. dr. GIUSEPPE DE BENE
2. dr. FEDERICO DE GREGORIO
3. dr. DANIELA CALAFIORE

Presidente rel.

Consigliere

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15-12-2003
la seguente

SENTENZA

2 APR. 2013

nella causa civile iscritta al n. 1447/2006 r. g. sezione lavoro, vertente
tra

TAMAJO COSTANTINO rappresentato e difeso dagli avv.ti. Raffaele Capunzo e
Guglielmo Conca ed elett.te domiciliato presso lo studio degli stessi in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 18

=appellante

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata
e difesa dall'avv. Alba Di Lascio domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n.81

=appellata

nonché

Vasaturo Biagio

=appellato-contumace

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso depositato il 21-5-02 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del
lavoro, Tamajo Costantino, premesso di essere dipendente della Regione Campania
inquadrate, da ultimo, nella VII qual. funz., espose che l'amministrazione aveva approvato
i criteri ed i punteggi per la formazione della graduatoria utile per il riconoscimento ai
dipendenti del "livello economico differenziato" (cd. LED) per il periodo 1993-1997; che
nell'attribuzione dei punteggi il ricorrente era stato danneggiato perché non erano stati
valutati correttamente i titoli; che, a seguito della approvazione della graduatoria con

delibera pubblicata il 25-5-99, non aveva ottenuto il LED . Ciò premesso, chiese che fosse accertato il proprio diritto ad essere collocato in posizione utile nella graduatoria interna. Costitutosi in giudizio, la Regione convenuta eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'infondatezza nel merito del ricorso.

Vasaturo Biagio non si costituì rimanendo contumace.

Con sentenza del 13.1.2005 il giudice adito ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia appartiene alla cognizione del giudice amministrativo in quanto derivante dalla contestazione del processo di selezione, caratterizzato dalla discrezionalità amministrativa e tecnica della P.A..

Con ricorso depositato il 14-2-06 dinanzi a questa Corte il Tamajo ha impugnato la sentenza di primo grado, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto avente ad oggetto il riconoscimento di un istituto contrattuale finalizzato al miglioramento economico ed alla connessa progressione orizzontale perfezionatosi in data successiva al 30 giugno 1998.

Ha chiesto la riforma della sentenza, con declaratoria della giurisdizione negata e rimessione della causa al primo giudice.

Costitutosi in giudizio, l'ente appellato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione sostenendo la correttezza della decisione sulla giurisdizione.

L'altro appellato, Vasaturo Biagio, è rimasto contumace.

All'udienza odierna, dopo la discussione orale, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è fondato.

Come insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 5404 del 2007, il quadro normativo di riferimento è dato dal D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, artt. 35 e 36 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni, di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 4. Per le qualifiche funzionali comprese tra la prima e la settima, è istituito un livello economico differenziato di professionalità, attribuito ad alcuni soltanto dei lavoratori (una percentuale di quelli in servizio in ciascuna qualifica) all'esito di una selezione tra dipendenti in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica

Facendo applicazione di questi principi alla fattispecie, ogni dubbio deve ritenersi superato dal rilievo che le norme relative al LED si esprimono chiaramente nel senso che l'attribuzione del beneficio patrimoniale deriva dall'esito della procedura di selezione e, dunque, dall'atto di approvazione della graduatoria. Contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione, nessuna rilevanza, ai fini dell'applicazione della regola transitoria sulla giurisdizione, si deve attribuire al fatto che ai vincitori della selezione l'aumento retributivo venga attribuito con decorrenza da periodi anteriori (nel caso di specie, anni 1995 - 1997); la controversia invero non attiene a quei periodi di lavoro, ma ad un periodo interamente successivo al 30 giugno 1998, siccome soltanto con l'approvazione della graduatoria matura e diviene esigibile, per i vincitori, il credito, con la conseguenza che i concorrenti pretermessi che affermano di dovere essere compresi tra i vincitori, azionano in giudizio un credito divenuto esigibile soltanto nel periodo indicato. L'appello va, dunque, accolto con dichiarazione della giurisdizione ordinaria sulla controversia.

La causa è rimessa al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c.

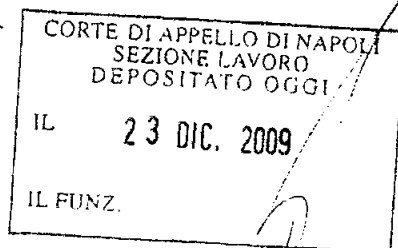
Le spese del presente grado vanno poste a carico della Regione Campania nella misura liquidata in dispositivo. Appare, invece, opportuno rimettere la decisione sulle spese del primo grado al giudice del Tribunale, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta in prosecuzione del giudizio già intrapreso dinanzi a lui, in quanto tale giudice, all'esito di quel grado di giudizio, sarà in possesso di più idonei elementi per valutare la soccombenza complessiva anche relativamente al merito (per l'affermazione del carattere facoltativo e discrezionale di tale valutazione v. Cass., sez. 3^a, 12-11-98 n. 11441 e Cass., sez. 2^a, 5-9-00 n. 11668).

p.q.m.

La Corte così provvede: 1) in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 353 c.p.c.; 2) condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'appellante che liquida in complessivi euro 1.00,00 di cui euro 580,00 per onorari, oltre IVA e CPA.

Napoli 15.12.2009

Il Consigliere est.



Il Presidente

N. 1447-3/2006.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro

letta l'istanza di correzione proposta da Tamajo Costantino e constatata la ritualità della notifica;

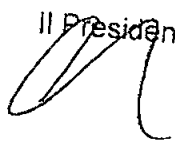
rilevato che per mero errore materiale il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 7607 del 15/23-12-2009, contiene la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di appello in favore dell'appellante e l'indicazione dell'ammontare delle spese liquidate pari ad euro 1.000,00 di cui euro 580,00 per onorari, oltre iva e cpa; che appare evidente che l'esatto importo intero delle somme liquidate deve considerarsi di euro 1.000,00, visti gli artt. 287 e 288 c.p.c.;

P.Q.M.

ordina la correzione della sentenza, mediante indicazione in dispositivo dell'importo delle spese liquidate in complessive lire 1.000,00, di cui 580,00 per onorari, oltre iva e cpa.

Napoli, 20-12-2011

Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro Previdenza ed Assistenza

SENT. N. 7607/09

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta da n. 5 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di Avv. T. CAPUZZO - CONCA Procuratore/Aiuto

Napoli, 25 MAR 2013

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Agriolo Carmine

Avv. **Guglie**

Via Tommaso

Tel.:

pec gug:

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2013, il giorno 27 del mese di marzo, ad istanza del Sig. Costantino Tamajo, in uno con i procuratori costituiti, Avv.ti Prof. Raffaello Capunzo e Guglielmo Conca, io sottoscritto A. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede debitamente sottoscritto a: **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la sede legale in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 mediante consegna di copia conforme a mani di: con la qualifica di: capace, autorizzato alla ricezione in sua precaria assenza e che ne cura la consegna

UFFICIO UNICO DI NOTIFICHE DI NAPOLI
Io Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche ho consegnato a mano
destinatario l'atto che precede debitamente sottoscritto a mani
dell'imputato o del suo legale rappresentante o del suo procuratore
5 APR 2013

L'UFFICIO UNICO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Imo Conca

Caravita, 10
NAPOLI
0 - 5513524 fax
onca@legalmail.it

Sent. Corte d'Appello di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 7607/2009
Dipendente Tamajo Costantino

Diritti e onorari			1.000,00
			1.000,00
CPA	4%	1.000,00	40,00
			1.040,00
IVA	22%	1.040,00	228,80
TOTALE FATTURA			1.268,80
NETTO A PAGARE			1.268,80